



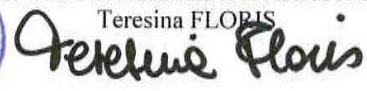
COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO
CAP. 10050 - Tel. 0119639929 - 0119639930
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it
Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

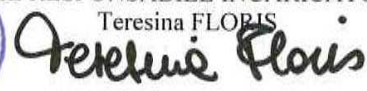
Il presente decreto:

viene reso noto tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **02/07/2026**

UFFICIO SEGRETERIA
IL RESPONSABILE INCARICATO
Teresina FLORES


Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, **02/07/2026**

UFFICIO SEGRETERIA
IL RESPONSABILE INCARICATO
Teresina FLORES


DECRETO SINDACALE N. 05 DEL 30/06/2026

RIDETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2024 E DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO PER L'ANNO 2025.

IL SINDACO

VISTA la necessità di provvedere alla determinazione degli arretrati contrattuali spettanti al Segretario Comunale dottor Alberto Cane a titolo di indennità di risultato per l'anno 2024, ed alla determinazione dell'indennità di risultato spettante al dottor Alberto Cane per l'anno 2025;

VISTO che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni locali triennio 2022 - 2024 stipulato in via definitiva in data 23 Febbraio 2026, nella sezione relativa ai segretari comunali, agli articoli 39 e 40 così recita:

Art. 39 Disciplina della retribuzione di risultato

1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite. I criteri dei sistemi di valutazione della performance sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 20, comma 1 lett. b).

2. Gli enti destinano a tale compenso, con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell'anno a cui è riferita la valutazione ai sensi del comma 1.

2-bis. La soglia massima di cui al comma 2 è elevata al 15%, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, per i casi di seguito indicati limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni:

a) segretari di enti con dirigenza, diversi da quelli di cui all'art. 38, comma 3;

b) segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell'ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all'ordinamento di ciascun ente;

c) segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni.

2- ter. La soglia massima di cui al comma 2 è elevata al 20%, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, per i casi di seguito indicati limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni:

a) segretari di enti con dirigenza di cui all'art. 38, commi 3 e 3-bis;
b) enti interessati da situazioni di calamità naturale o commissariati per infiltrazioni della criminalità organizzata. 54 2-quater. I limiti di cui al comma 2-ter possono essere superati negli enti metropolitani di cui all'art. 38, comma 3-bis, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, qualora sia valutata l'esigenza di un allineamento rispetto alle retribuzioni complessive di livello più elevato corrisposte alla dirigenza dell'ente. A tal fine si dovrà tenere conto di tutte le componenti retributive corrisposte al Segretario, ivi compreso il cosiddetto galleggiamento e, comunque, non potrà consentire il superamento delle predette retribuzioni dirigenziali.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 61 del CCNL 16.07.2024.

Art. 40 Ulteriori risorse destinate a retribuzione di risultato

1. A decorrere dal 01/01/2024, gli enti incrementano le risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato, di un importo complessivamente pari allo 0,80% del monte salari anno 2021 relativo ai segretari comunali e provinciali. Le suddette risorse incrementalmente possono essere destinate anche, in tutto o in parte, alternativamente, a welfare integrativo.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente può ulteriormente incrementare le risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato, secondo la disciplina di cui all'art. 39, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021 relativo ai segretari comunali e provinciali. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci degli enti.

VISTO che in applicazione di quanto stabilito nel succitato articolo 40 del CCNL 23 Febbraio 2026, la Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 30 Marzo 2026 ha così disposto:

1. Di dare atto che l'incremento obbligatorio di cui all'articolo 40 comma 1 del CCNL 26 Febbraio 2026 delle somme annualmente destinate alla retribuzione di risultato da riconoscere al Segretario Comunale a decorrere dall'anno 2024 ammonta ad € 215,45, pari al 0,80% del monte salari 2021 di Euro 26.932,35 determinato dalla tabella allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale ma non pubblicata per motivi di riservatezza;
2. Di destinare la suddetta somma di € 215,45 annui a decorrere dall'anno 2024 e sino a diversa disposizione, ad incrementare l'indennità di risultato riconoscibile al Segretario Comunale ed erogabile secondo le vigenti regole di valutazione;
3. Di dare atto che l'incremento facoltativo di cui all'articolo 40 comma 2 del CCNL 26 Febbraio 2026 delle somme destinabili alla retribuzione di risultato riconoscibili al segretario Comunale a decorrere dall'anno 2024 ammonta ad € 59,25 pari al 0,22% del monte salari 2021 di Euro 26.932,35;
4. Di riconoscere a decorrere dall'anno 2024 e sino a diversa disposizione, l'incremento dell'indennità di risultato erogabile al Segretario Comunale secondo le vigenti regole di valutazione dell'ulteriore importo di € 59,25 in applicazione dell'articolo 40 comma 2 del CCNL 26 Febbraio 2026;

RICHIAMATA la deliberazione n. 389 del 24/9/2002 del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha stabilito alcuni indirizzi interpretativi in merito all'istituto dell'indennità di risultato, stabilendo in particolare che l'indennità di risultato sia determinata dal Sindaco e che nel concetto di obiettivi assegnati al quale il contratto fa riferimento per correlare la retribuzione di risultato, ed in assenza di funzioni gestionali, siano quelli connessi alle funzioni tipiche del segretario Comunale individuate dall'art. 97 del TUEL;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni del Segretario Comunale sono:

1. La funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
2. La partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, curandone la verbalizzazione;
3. L'espressione di pareri di cui all'art. 49 del TUEL sulle deliberazioni in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi interessati dal provvedimento;
4. Il rogito dei contratti nei quali l'ente è parte;
5. La sovrintendenza ed il coordinamento delle attività dei responsabili di posizioni organizzative;
6. L'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

VISTO che il dottor Alberto Cane è iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Piemonte ed è stato titolare nell'intero anno 2025 della sede di Segreteria Comunale convenzionata tra i Comuni di Caselette, Condove, Sant'Antonino di Susa e Villar Focchiardo;

VISTO che il monte salari complessivo per l'anno 2025 del Segretario Comunale dottor Alberto Cane ammonta ad euro 74.069,98 per competenze lorde stipendiali;

VISTO che la somma utile ai fini del calcolo dell'indennità di risultato riconoscibile da parte del Comune di Sant'Antonino di Susa per l'anno 2025 risulta di euro 16.460,00 per stipendi, pari ai 8/36 della suddetta somma lorda stipendiale di euro 74.069,98;

DATO ATTO che il monte salari sopra indicato, ai fini dell'indennità di risultato, secondo il parere interpretativo dell'ARAN in data 11/10/2016 è incrementato della retribuzione di risultato erogata al segretario comunale nell'anno 2024, dell'importo di euro 2.612,00, e dell'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione riconosciuta al Segretario Comunale in caso di assegnazione del ruolo di responsabile di servizio, che nel caso di Sant'Antonino di Susa ammonta ad euro 4.200,00 lorde annue per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio Amministrativo formalmente assegnato con decreto sindacale;

VISTO l'articolo 9 della convenzione di Segreteria Comunale vigente nell'anno 2025, che così recitava:

ART. 9 – RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. E' a carico dei singoli Comuni convenzionati il riconoscimento di una quota di retribuzione di risultato, da erogarsi al Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 Maggio 2001.
2. La retribuzione di risultato è correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati al Segretario Comunale da ciascun Comune, viene riconosciuta secondo il sistema di valutazione stabilito da ciascun Ente e non può superare, nel suo ammontare complessivo, il dieci per cento del trattamento economico annuo.
3. La retribuzione di risultato viene determinata nel suo ammontare e liquidata entro il 31 Marzo dell'anno successivo; nel caso in cui il Segretario Comunale cessi definitivamente per qualsiasi motivo il servizio presso uno dei comuni convenzionati

nel corso dell'esercizio finanziario, la retribuzione di risultato viene determinata nel suo ammontare e liquidata entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio.

4. *La quota di indennità di risultato a carico di ciascun Comune convenzionato è iscritta a bilancio secondo le rispettive capacità di spesa e viene determinata nel suo specifico ammontare autonomamente da ciascun Ente, sulla base degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti; di norma, e salvo diversi accordi, la quota a carico di ciascun Comune è determinata secondo la ripartizione stabilita all'articolo 4 della convenzione.*
5. *Nel caso in cui il Segretario Comunale abbia svolto la propria attività presso i Comuni convenzionati per un periodo di tempo inferiore all'anno solare, la quota di indennità di risultato a carico di ciascun Comune convenzionato è riconosciuta in proporzione al periodo di servizio prestato.*

VISTI gli specifici obiettivi assegnati al dottor Alberto Cane dal Nucleo di Valutazione per l'anno 2025, e la valutazione finale relativa al loro raggiungimento definitivamente stabilita dallo stesso Nucleo di Valutazione in data 13 Maggio 2026 così come da verbale depositato agli atti dell'ufficio di Segreteria;

DATO ATTO che dalla valutazione di cui sopra risulta il diritto al riconoscimento a favore del segretario comunale dottor Alberto Cane dell'indennità di risultato per l'anno 2025 nella percentuale massima prevista dai vigenti CCNL ;

DATO ATTO che nell'intero anno 2025 il dottor Alberto Cane ha rivestito il ruolo di Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Sant'Antonino di Susa, con incarico formalmente affidato con Decreto Sindacale in conformità all'ordinamento del Comune di Sant'Antonino di Susa, e pertanto sarebbe astrattamente applicabile l'incremento del 15% dell'indennità di risultato ai sensi del succitato articolo 39 comma 2 bis lettera b) del CCNL 23 Febbraio 2026;

RITENUTO di mantenere la quantificazione della percentuale di indennità di risultato riconoscibile a Segretario Comunale per l'anno 2025 nell'importo del 10% del monte salari 2025, non avvalendosi della facoltà di incremento prevista dal succitato articolo 39 comma 2 bis lettera b) del CCNL 23 Febbraio 2026, stante l'obbligo di rispetto dei limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 stabiliti dall'ultima parte del succitato articolo;

VISTO che sulla base dei succitati risultati e delle suddette somme, nonché del succitato articolo 8 comma 4 della convenzione di segreteria comunale, l'importo da riconoscersi al dottor Alberto Cane a titolo di indennità di risultato **per l'anno 2025** risulta essere per il Comune di Sant'Antonino di Susa pari a complessivi euro **2.601,90** lordi determinata dalla somma dei seguenti importi:

- Euro **1.646,00**, pari al 10% della quota stipendiale a carico del Comune di Sant'Antonino di Susa di euro 16.460,00;
- Euro **261,20** pari al 10% dell'indennità di risultato dell'anno 2024 di complessivi Euro 2.612,00;
- Euro **420,00**, pari al 10% della maggiorazione dell'indennità di posizione riconosciuta al Segretario Comunale nell'anno 2025 per il ruolo di Responsabile del Servizio Amministrativo di complessivi Euro 4.200,00;
- Euro **215,45** determinati con D. G.C. n. 27 del 30 Marzo 2026 in applicazione dell'articolo 40 comma 1 del CCNL 26 Febbraio 2026;
- Euro **59,25** determinati con D. G.C. n. 27 del 30 Marzo 2026 in applicazione dell'articolo 40 comma 1 del CCNL 26 Febbraio 2026;

VISTI altresì gli specifici obiettivi assegnati al dottor Alberto Cane dal Nucleo di Valutazione **per l'anno 2024**, e la valutazione finale relativa al loro raggiungimento definitivamente stabilita dallo stesso Nucleo di Valutazione così come da verbale in data 6 Giugno 2025 depositato agli atti dell'ufficio di Segreteria;

DATO ATTO che dalla valutazione di cui sopra risulta il diritto al riconoscimento a favore del segretario comunale dottor Alberto Cane degli arretrati contrattuali relativi all'indennità di risultato per l'anno 2024 per gli importi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 1 Aprile 2026 sopra citata, dell'importo complessivo di euro **274,70** e così di seguiti dettagliati:

- **215,45** ai sensi dell'articolo 40 comma 1 del CCNL 26 Febbraio 2026
- **59,25** ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del CCNL 26 Febbraio 2026

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1. DI STABILIRE l'indennità di risultato spettante Segretario Comunale dottor Alberto Cane per l'anno 2025 nell'importo lordo di **Euro 2.601,90**;

2. DI STABILIRE gli arretrati contrattuali spettanti al Segretario Comunale dottor Alberto Cane per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 commi 1 e 2 del CCNL 26 Febbraio 2026 nell'importo lordo di **Euro 274,70**;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario affinché provveda alla liquidazione ed al pagamento al dottor Alberto Cane delle somme stabilite con il presente provvedimento.

IL SINDACO

F.to Dott. Andrea ANDOLFATTO